

vada in vigore soltanto nel primo gennaio 1891, non avrebbe ragione d'essere.

Finalmente, e per eliminare qualsiasi dubbio che ancora si potesse sollevare intorno alla condizione fatta ai Comuni da questa legge, se, come speriamo, diventerà tale, mi basta di accennare che i Comuni, quando vedessero che il valersi della facoltà che la legge loro accorda produrrebbe danno, non se ne varrebbero. E non si dica che il Comune può, per un capriccio qualunque, o per un urto che egli avesse con l'appaltatore, sciogliere senza ragione il suo appalto, perchè la Camera sa che i Comuni, per tutte le loro deliberazioni, e specialmente per le deliberazioni che vincolano i bilanci, o danno luogo a liti, sono soggetti ad una autorità tutoria la quale esclude che possano esporsi a delle liti ingiuste, od a fondate pretese da parte degli appaltatori.

L'onorevole Di Sant'Onofrio non ha considerato che la deliberazione avventata del Comune, la quale, dopo fatto un contratto, portasse allo scioglimento del medesimo, non può essere efficace se non è approvata dalla autorità tutoria, e che non è lecito di supporre: primo, che il Comune, per un capriccio qualunque, si esponga ad una lite, e distrugga un contratto che egli liberamente ha fatto: secondo, che la Giunta provinciale amministrativa gli lasci libera mano di far ciò che vuole a questo riguardo. Sono due supposizioni talmente assurde che non meritano di esser prese in considerazione.

Presidente. Permetta, onorevole relatore, fu presentato un altro emendamento sul quale poi Ella dovrà esprimere il suo avviso.

L'onorevole Curioni e altri deputati presentano la seguente aggiunta:

Nell'articolo, come è proposto, dopo le parole: *nella misura che corrisponda al provento del dazio abolito*, si aggiunga: " oppure ad applicare la tassa di esercizio e rivendita, di cui nella legge 11 agosto 1870, allegato O e regolamento 24 dicembre stesso anno, *anche ristrettivamente ai soli esercenti rivendite al minuto di vino o bevande alcoliche o fermentate.* „ Firmati: Curioni, Di Sant' Onofrio, Bobbio, Ricci Vincenzo, Chiapusso, Gianolio, De Maria, Cavalieri, Fagioli, Roux, Badini.

L'onorevole Curioni ha facoltà di parlare.

Curioni. In occasione della discussione della legge sui tributi locali, nella quale era inserita una disposizione identica, pel concetto, a quella che oggi si discute, da un autorevole membro della odierna Commissione, veniva proposta un'ag-

giunta, la quale raccoglieva i suffragi della Commissione di allora, del Governo e della quasi unanimità della Camera.

Dopo la disposizione del progetto, con la quale si dava facoltà ai Comuni di abolire la tassa di minuta vendita e di surrogarvi un aumento nel dazio dell'entrata, l'onorevole Gianolio aveva proposto che si aggiungesse un capoverso così concepito: " *Oppure...* (cioè invece di aumentare il dazio di entrata), " *oppure ad applicare la tassa di esercizio e rivendita, anche ristrettivamente ai soli esercizi e rivendite al minuto di vino e bevande alcoliche, graduata però in tal caso nel limite massimo portato dal capoverso a) dell'articolo 18 della presente legge.* „

Nella relazione che precede il progetto odierno dell'onorevole Berio, dopo narrato questo fatto, è scritto, " che il nuovo testo dell'articolo 17, che tanto variava la proposta del Governo e della Commissione era stato dalla Camera approvato alla quasi unanimità. „

Ed io credo che non vi sarebbe ragione che la Camera non dovesse approvare all'unanimità la proposta che ho avuto l'onore di fare, della quale io non posso nemmeno rivendicare l'onore della paternità, perchè non è altro che la riproduzione esatta e fedele della proposta fatta allora dall'onorevole Gianolio.

Quale, onorevoli colleghi, la ragione per la quale in allora con tanta simpatia fu accolto dalla Camera questo emendamento? La ragione ci è stata spiegata dalle parole dette poco fa dall'onorevole Di Sant'Onofrio. Ognuno di voi è più che disposto a dare il suo suffragio per l'abolizione della tassa di minuta vendita, per quanto essa colpisce il piccolo consumatore, che è il povero, ma pochi o nessuno si disporrebbe mai a votare l'abolizione della tassa per solo beneficio della classe, per quanto benemerita, degli osti.

La percezione di una tassa speciale sugli esercizi di osterie e di vendita di bevande alcoliche è penetrata, si può dire, nella coscienza universale, e sempre e dovunque ha esistito una tassa consimile cominciando da quella della foglietta che era in vigore in tutti o quasi gli Stati nei quali era divisa l'Italia.

Ora col progetto presentato dall'onorevole Berio e dalla Commissione, si ottiene il risultato di sgravare non tanto i consumatori quanto gli spacciatori di bevande, i quali non diminuiranno d'un centesimo il vino che vendono, e non lo venderanno migliore di quello che fanno, epperò trovato uno spediente che riesca al risultato che abbiamo in mira di conseguire, non posso dubitare